



Adeguamento normativo della Convenzione rep. n. 7646 /2016

*per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra
Comuni non capoluogo in base all'art. 62, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023*

L'anno duemila-ventiquattro, il giorno del mese di presso la sede del
Comune di COMISO,

TRA

il Comune di COMISO, con sede legale in 97013 Comiso (RG), Piazza Fonte Diana n. 1, codice fiscale 82000870889, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof.ssa Maria Rita Annunziata Schembari, nata a Comiso il 01.01.1969, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 10.03.2016, esecutiva ai sensi di legge;

E

1) il Comune di MAZZARRONE, con sede legale in 95040 Mazzarrone (CT), Via Dattaino, codice fiscale 00607010873, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Giovanni Spata, nato a Chiaramonte Gulfi il 18.08.1964, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.02.2016, esecutiva ai sensi di legge;

- 2) il Comune di VITTORIA, con sede legale in 97019 Vittoria (RG), Via Bixio n. 34, codice fiscale 8200830883, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Francesco Aiello, nato a Vittoria il 01.08.1946, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 159 del 06.09.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) il Comune di ACATE, con sede legale in 97011 Acate (RG), Piazza Libertà 34, codice fiscale 00080280886, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Giovanni Francesco Fidone, nato a Avellino il 30.07.1982, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 08.07.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- 4) il Comune di SANTA CROCE CAMERINA, con sede legale in 97017 Santa Croce Camerina (RG), Via Carmine 95, codice fiscale 00196160881, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Giuseppe Dimartino, nato a Ragusa il 19.10.1982, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 17.08.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) il Comune di MELILLI, con sede legale in 96010 Melilli (SR), Piazza Filippo Crescimanno 1, codice fiscale 81000590893 legalmente, rappresentato dal Sindaco pro-tempore On. Giuseppe Carta, nato a Siracusa il 14.01.1985, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 18.04.2019, esecutiva ai sensi di legge;
- 6) il Comune di GRAMMICHELE, con sede legale in 95042 Grammichele (CT), Piazza Carlo Maria Carafa 1, codice fiscale 82002110870, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Greco, nato a Grammichele il 06.01.1953, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 06.12.2022, esecutiva ai sensi di legge;
- 7) il Comune di NOTO, con sede legale in 96017 Noto (SR), Via Ruggero Settimo 11, codice fiscale 00195880893, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Prof. Corrado Figura, nato a Milano il 15.06.1978, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20.02.2023, esecutiva ai sensi di legge;
- 8) il Comune di ISPICA, con sede legale in 97014 Ispica (RG), Corso Umberto I 45, codice fiscale 81000670885, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore On. Innocenzo Leontini, nato a Ispica il 25.05.1959, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18.05.2023, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO

a) Che il D.lgs. 36/2023:

1. è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
2. all'art. 62, comma 1, stabilisce che tutte le Stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
3. all'art. 62, comma 2, stabilisce che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le Stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 e che, in caso contrario, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle Stazioni appaltanti non qualificate;
4. le Stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 dell'art. 62 e al comma 8 dell'articolo 63, possono:
 - a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 dell'art. 62;
 - b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
 - c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 62;
 - d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 62;
 - e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;
 - f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se

il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la Stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

- g)* eseguire i contratti per conto delle Stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera *g)* del medesimo articolo 62.
5. all'art. 62, comma 6, prevede che, le Stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
- a)* procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b)* ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *z)*, dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a Stazioni appaltanti qualificate;
 - c)* procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - d)* effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della Stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la Stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;
 - e)* eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;
 - f)* eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere *b)* e *c)*;
 - g)* qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una Stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.
6. all'art. 1, comma 1, lett. *i)*, dell'allegato I.1 definisce la «Centrale di committenza» come una Stazione appaltante o un Ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione

- delle committenze in favore di altre Stazioni appaltanti o Enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza”;
7. all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle Stazioni appaltanti non qualificate;
 - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle Stazioni appaltanti qualificate;
 - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le Stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
 - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
 - e) possono eseguire i contratti per conto delle Stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);
 8. all'art. 62, comma 10, stabilisce che le Stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla Stazione appaltante non qualificata ad una Stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La Stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una Stazione appaltante qualificata o a una Centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo;
 9. all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);
 10. all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le Stazioni appaltanti devono

possedere almeno una qualificazione di livello L2 o SF2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

11. all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- a) infrastrutture tecniche che consentano alle Stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione appaltante interessata;
- d) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della Stazione appaltante interessata”;

12. all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;

13. all'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le Stazioni appaltanti delle unioni di comuni sono iscritte con riserva nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo.

b) Che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”.

c) Che l'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

- d) Che il comma 4 dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- e) Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
1. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 2. a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

CONSIDERATO che la Centrale unica di committenza (CUC):

- a) in data 25.03.2016 veniva registrata all'*Anagrafe unica delle stazioni appaltanti* (AUSA) con:
- * codice 0000550213;
 - * codice fiscale CFAVCP-000105E;
 - * denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRINAKRIA SUD;
 - * provincia RAGUSA;
 - * sezione dell'Osservatorio SEZIONE REGIONALE SICILIA;
- b) dal 28.06.2023 risulta qualificata, ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. n. 36/2023, all'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza alcun limite di importo, e precisamente:
- * qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo per la progettazione e l'affidamento di lavori, per come specificato all'articolo 3, comma 1, lett. c) dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023;
 - * qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo relativa alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture, per come specificato all'articolo 5, comma 1, lett. c) dell'allegato II.4 al D.lgs. 36/2023;
- c) risulta altresì:
- * qualificata senza riserva;
 - * disponibile per terzi;
 - * qualificata per l'espletamento di appalti di partenariato pubblico-privato (PPP).

DATO ATTO che i Comuni di

COMISO, MAZZARRONE, VITTORIA, ACATE, SANTA CROCE CAMERINA,
MELILLI, GRAMMICHELE, NOTO e ISPICA

hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, mediante la costituzione di un ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC) per gli stessi Comuni associati:

- 1) deliberazione n. 25 del 10.03.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di COMISO, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) deliberazione n. 13 del 29.02.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di MAZZARRONE, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) deliberazione n. 159 del 06.09.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di VITTORIA, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 02.11.2016;
- 4) deliberazione n. 30 del 08.07.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ACATE, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 02.11.2016;
- 5) deliberazione n. 72 del 17.08.2016, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di SANTA CROCE CAMERINA, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 12.12.2017;
- 6) deliberazione n. 26 del 18.04.2019, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di MELILLI, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 17.06.2019;
- 7) deliberazione n. 53 del 06.12.2022, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di GRAMMICHELE, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 21.03.2023;
- 8) deliberazione n. 13 del 20.02.2023, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di NOTO, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 21.03.2023;

- 9) deliberazione n. 20 del 18.05.2023, adottata dal Consiglio Comunale del Comune di ISPICA, esecutiva ai sensi di legge, e relativa adesione alla CUC ratificata dalla Conferenza dei sindaci del 15.06.2023.

CONSIDERATO che nel testo alcuni termini ricorrenti sono indicati con i seguenti acronimi o abbreviazioni:

- * **Codice:** D.lgs. 36/2023 codice dei contratti pubblici;
- * **CUC:** Centrale unica di committenza.
- * **Ufficio centrale CUC:** Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, con sede presso il Comune capofila.
- * **Sezione locale CUC:** Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, con sede distaccata presso il Comune aderente.

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Capo I

Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1 - Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 62, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 62, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni ad esso correlate;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti Locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli Enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal D.lgs. n. 36/2023 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.
6. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:
- a) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'art. 32 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023;
 - b) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi disciplinate dall'art. 176 del D.lgs. n. 36/2023;
 - c) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori, servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura, e forniture anche in forma semplificata in base all'art. 50 dello stesso Codice dei contratti pubblici;
 - d) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 174 del D.lgs. n. 36/2023 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e relativi allegati, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.
7. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati in base agli articoli 114 e 115 del D.lgs. n. 267/2000.
8. La presente convenzione non si applica:
- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
9. La presente convenzione non si applica, inoltre:
- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 13 del D.lgs. n. 36/2023 e da altre disposizioni di legge.
- d) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.lgs. n. 36/2023 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Art. 2 - Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza e Sezioni

1. La Centrale unica di committenza denominata "TRINAKRIA SUD", il cui legale rappresentante si identifica con il Sindaco del Comune di Comiso, in atto si articola in **nov** **Sezioni** (il numero di Sezioni è suscettibile di incrementi laddove in corso di operatività altri Comuni decidano di aderire alla Centrale unica di committenza), ai sensi dell'art. 62, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, che opererà ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando professionalità esistenti in servizio presso gli Enti aderenti, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure di legge troveranno immediata applicazione alla presente convenzione. A tal fine è istituito presso il Comune di Comiso un **Ufficio centrale CUC** per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 11,

del D.lgs. n. 36/2023, ed articolata in **nove Sezioni (Sezioni locali CUC)**, ciascuna delle quali, istituita presso ogni Comune aderente, è deputata a svolgere le procedure di acquisizione in argomento afferenti al singolo Ente interessato. Le **Sezioni locali CUC**:

- a) costituiscono le articolazioni operative dell'**Ufficio centrale CUC** in funzione della complessità dei servizi da erogare e della dimensione ottimale definita dall'ambito territoriale comunale;
 - b) garantiscono dal punto di vista gestionale un utilizzo più razionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali in relazione ai parametri di cui al sub a), nonché maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella celere gestione dei procedimenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e beni afferenti all'ambito territoriale comunale;
 - c) sono gestite dal Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e/o dal Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori, le cui funzioni possono essere affidate ad un unico dirigente/incaricato di funzioni dirigenziali (oppure a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali) ovvero a dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
2. Il Responsabile dell'**Ufficio centrale CUC** è costituito da un Organo Collegiale, in atto composto da **nove** componenti, ciascuno dei quali, nominato dai corrispondenti Sindaci, è responsabile della sotto-articolata **Sezione locale CUC**.
 3. I Comuni associati si avvalgono delle pertinenti **Sezioni locali CUC** per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
 4. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 62, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23-ter del D.l. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10 della presente convenzione.
 5. L'**Ufficio centrale CUC** e le **Sezioni locali CUC** non hanno soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalle **Sezioni locali CUC**, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;

- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RSA).
6. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto Stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
7. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione. L'Ente capofila della convenzione è individuato nel Comune di Comiso. Altre pubbliche amministrazioni potranno usufruire dei servizi di cui alla presente convenzione mediante sottoscrizione di apposito atto e previsione di rimborso degli oneri.
8. L'organizzazione della gestione è affidata a:
- Conferenza dei Sindaci;
 - Responsabile della Centrale di Committenza.
9. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati. Essa è presieduta dal Sindaco del Comune di Comiso. La Conferenza è convocata ovvero indetta dal Presidente, anche su richiesta di uno o più Sindaci dei Comuni convenzionati. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
 - verifica l'andamento della gestione associata, vigila sull'attuazione degli indirizzi e stabilisce regole di ulteriori dettagli o non previste nella presente convenzione, finalizzate al miglior perseguimento delle finalità del presente accordo convenzionale.
- Le decisioni della Conferenza dei Sindaci sono prese all'unanimità, senza tener conto della dimensione demografica dei Comuni aderenti.
- 9.1. Il Presidente, al fine di garantire nel migliore dei modi la partecipazione collegiale di tutti, può optare di:
- a) convocare la Conferenza dei Sindaci di presenza (simultanea presso un luogo stabilito);
 - b) convocare la Conferenza dei Sindaci in modalità telematica sincrona (simultanea in videoconferenza);
 - c) indire la Conferenza dei Sindaci in modalità telematica asincrona (differita mediante la semplice trasmissione di atti per via telematica).

9.2. La modalità asincrona consente a tutti i Sindaci dei comuni aderenti alla CUC di partecipare alla conferenza in modo flessibile, rispettando i vari impegni istituzionali di ognuno.

9.3. La **conferenza dei sindaci** decisoria è svolta in forma **semplificata e in modalità asincrona**, ossia senza riunione, mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra i sindaci partecipanti, delle comunicazioni, delle proposte con le relative documentazioni e degli atti da approvare. In questo modo sarà possibile a tutti i partecipanti:

- esaminare la proposta oggetto della conferenza collegiale;
- richiedere eventuali chiarimenti e/o formulare eventuali proposte di modifica della proposta entro un termine perentorio congruamente stabilito;
- trasmettere la delibera di giunta comunale *di approvazione* ovvero *di non approvazione congruamente motivata* della proposta entro un termine perentorio stabilito.

9.4. Per la modalità operativa della **conferenza dei sindaci in modalità asincrona** è stabilito che:

- a) **i partecipanti**, entro un termine perentorio stabilito, **sono tenuti a trasmettere** ciascuno le proprie deliberazioni comunali relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali deliberazioni comunali sono formulate in termini *di approvazione* ovvero *di non approvazione congruamente motivata*.
- b) la **mancata trasmissione delle deliberazioni comunali** di cui sopra entro il termine perentorio previsto **equivale ad approvazione senza condizioni** dell'oggetto della conferenza collegiale.
- c) scaduto il termine per la trasmissione delle deliberazioni comunali, l'Ente capofila, **entro 10 giorni** lavorativi, adotta la **deliberazione di conclusione della conferenza dei Sindaci e**, nel contempo, **l'oggetto della conferenza collegiale**. La deliberazione di conclusione della conferenza sarà negativa in presenza di atti di *non approvazione*.
- d) che la trasmissione di qualsiasi documentazione dovrà essere inviata al Presidente della CUC Trinakria Sud, Sindaco del Comune di Comiso, ai seguenti indirizzi PEC:
 - cuc@pec.comune.comiso.rg.it
 - sindaco@pec.comune.comiso.rg.it

10. Il Responsabile della Centrale di Committenza, costituito come previsto dal comma 2 del presente articolo, ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
- coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
- relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;

- adottare tutti gli atti gestionali di competenza della CUC;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 3 - Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione, quale aggiornamento di quella originaria, per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza, ha durata illimitata, tuttavia ogni parte contraente può revocarla, nei termini di cui all'art. 27 del presente documento.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli Enti associati

Art. 4 - Funzioni esercitate dall'Ufficio centrale CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. L'Ufficio centrale CUC svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni per il tramite delle pertinenti Sezioni locali CUC, all'uopo abilitate ad agire in quanto Centrale unica di committenza:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dall'art. 42 del D.lgs. 36/2023, collegato agli articoli da 34 a 44 dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 e all'art. 1 dell'allegato I.8 al D.lgs. 36/2023;
 - a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli Enti interessati;
 - a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
 - a.5.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

- a.6.) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli Enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
 - b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'aggiudicazione efficace, quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.3.5.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.3.6.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto.
2. L'**Ufficio centrale CUC** provvede, tramite le pertinenti sezioni all'uopo interessate dalle procedure, alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione efficace.
 3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'**Ufficio centrale CUC** svolge per il tramite delle **Sezioni locali CUC** le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D.lgs. n. 36/2023.
 4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le **Sezioni locali CUC** provvedono, ove possibile ed economicamente conveniente, a suddividere gli appalti in lotti funzionali.

Art. 5 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalle **Sezioni locali CUC**

1. L'**Ufficio centrale CUC** può svolgere le seguenti ulteriori funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni per il tramite delle pertinenti **Sezioni locali CUC**, all'uopo abilitate ad agire in quanto Centrale unica di committenza:
 - a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili ad uno o più Comuni), servizi e forniture;
 - b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;
 - c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli Enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.
2. Ogni **Sezione locale CUC** può svolgere anche attività finalizzate a sostenere le altre **Sezioni locali CUC** nei confronti dei Comuni associati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, ogni **Sezione locale CUC**:
 - a) può collaborare con le altre **Sezioni locali CUC** per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da

ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati e, comunque, dall'ordinamento comunitario;

- b) può sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;
- c) può sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 6 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ufficio centrale CUC

- 1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalle **Sezioni locali CUC** svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - a.2.) l'individuazione del Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 14, 16 e 17 della presente convenzione;
 - a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 41, comma 1, e seguenti (per i lavori) o all'art. 41, comma 12, e seguenti (per i servizi e le forniture) del D.lgs. 36/2023 e relativo allegato I.7, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
 - a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;
 - a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023;

- a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
- b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
 - b.2.) collaborazione con l'Ufficio centrale CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);
 - b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di "ratifica di aggiudicazione";
 - b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;
- c) nella fase di esecuzione del contratto:
 - c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D.lgs. n. 36/2023 e dai relativi allegati, nonché da normative specifiche;
 - c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori o per servizi e forniture di beni) in base all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 5 dell'allegato II.14;
 - c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
 - c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
- 2. La **Sezione locale CUC**, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'**Ufficio centrale CUC** provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

Art. 7 - Attività dell'Ufficio centrale CUC e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessiti dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla **Sezione locale CUC** per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.
2. Il singolo Comune associato può avvalersi della collaborazione della **Sezione locale CUC** per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.
3. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata dall'art. 50, comma 1, lettere c), d), e) del D.lgs. n. 36/2023, dall'art. 132 D.lgs. n. 36/2023, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali.

Art. 8 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dell'Ufficio centrale CUC

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalle **Sezioni locali CUC** riferibili a una **gestione per lotti** dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti/Incaricati di funzioni dirigenziali di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dalle **Sezioni locali CUC** riferibili a una **gestione unitaria** dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dar luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Incaricati di funzioni dirigenziali di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, il Comune associato definisce in accordo con la **Sezione locale CUC** la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 9 - Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione, possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.l. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione Sicilia.
2. I singoli Comuni, entro i livelli di qualificazione acquisiti ai sensi dell'art. 3, allegato II.4 al Codice, possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Sicilia, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 10 - Affidamenti diretti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Codice con l'ausilio di Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Art. 11 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dell'Ufficio centrale CUC e gestione delle richieste di accesso

1. L'Ufficio centrale CUC conserva, per il tramite delle proprie Sezioni locali CUC e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 35 e 36 del D.lgs. 36/2023, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione efficace, il Responsabile della **Sezione locale CUC** individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 12 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dell'Ufficio centrale CUC

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla pertinente **Sezione locale CUC**, quest'ultima collabora con il Comune interessato mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
2. L'esito del contenzioso è comunicato dal Comune alla **Sezione locale CUC** al fine di consentire allo stesso:
 - a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;
 - b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 36/2023 (conflitto di interessi) per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

Capo III Organizzazione

Art. 13 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi

1. Ciascuna **Sezione locale CUC**, in cui si articola l'**Ufficio centrale CUC**, ha sede presso ogni Comune aderente e si configura quale unità organizzativa di base del suddetto **Ufficio centrale CUC**, le cui funzioni possono essere assegnate dai Comuni ad una o a due distinte strutture (di cui l'una deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altra deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di lavori) già presenti nel proprio organigramma oppure costituirne un'apposita struttura. Tale individuazione è effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, la quale può stabilire anche:
 - a) che la **Sezione locale CUC** sia composta da un'unica unità operativa o da due unità operative, delle quali l'una deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altra deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di lavori;

- b) che qualora la **Sezione locale CUC** sia articolata per esigenze di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e/o per esigenze di carichi di lavoro in due unità operative, ognuna è dotata di un Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e da Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori, le cui funzioni possono essere affidate, con provvedimento del Sindaco, ad un unico dirigente/incaricato di funzioni dirigenziali (oppure a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali) ovvero a dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
- c) che qualora le relative funzioni siano assegnate a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali, ognuno di essi agisce nella veste di Responsabile della **Sezione locale CUC**.
2. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC** assegna con proprio provvedimento le suddette funzioni di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e di Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori ad uno o a due dei Dirigenti/ Incaricati di funzioni dirigenziali in servizio presso l'Ente, posto che a questi ultimi sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza. Pertanto la **Sezione locale CUC** può essere costituita da un'unica unità operativa, la cui gestione è affidata ad unico dirigente, che è al contempo Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e di Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori oppure può essere costituita da due unità operative, la cui gestione è affidata a due diversi dirigenti, di cui l'uno è Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altro è Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori. In proseguo della presente convenzione il termine Responsabile della **Sezione locale CUC** è da intendersi in relazione alla struttura organizzativa prescelta dal Comune e quindi riferita ad unico dirigente o a due dirigenti.
3. Il Responsabile della **Sezione locale CUC**:
- a) agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che sono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza;
- b) coordina l'attività delle risorse umane impiegate nell'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, nonché gestisce l'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario.
4. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 21 e 22 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa dell'**Ufficio centrale CUC** sono iscritte nel piano esecutivo

di gestione del Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC**, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa **Sezione locale CUC**, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa dell'**Ufficio centrale CUC** e per le procedure svolte nell'interesse di più Enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in cui ha sede la suddetta **Sezione locale CUC** che gestisce siffatta procedura.
6. La suddetta **Sezione locale CUC** adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line, il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede la stessa **Sezione locale CUC** e la piattaforma di approvvigionamento digitale certifica in uso alla stessa.

Art. 14 - Risorse umane operanti presso le Sezioni della Centrale unica di committenza

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della **Sezione locale CUC** che ivi ha sede in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati, tenendo conto anche della qualificazione professionale ed esperienza, nonché dei ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Art. 15 - Responsabile della **Sezione locale CUC**

1. Fermo restando quanto già previsto dal precedente articolo 13, il Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC** attribuisce ad uno o due Dirigenti / incaricati di funzioni dirigenziali la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa o delle due unità operative (Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni e Responsabile unico del progetto per acquisizioni di lavori).
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa o delle due unità operative in cui l'unità organizzativa si articola, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC**.
3. Il Responsabile della **Sezione locale CUC** (oppure i suddetti responsabili delle unità operative), nominato in base a quanto previsto dai precedenti articoli, esercita le competenze previste

dall'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della **Sezione locale CUC** può svolgere, in particolare, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

- a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;
- a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
- a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;
- a.4.) confronto ed interazione con le **Sezioni locali CUC** in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;
- a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

- b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
- b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;
- b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla aggiudicazione efficace quali, in particolare:
 - b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

- b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
- b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati e nel rispetto del disposto di cui all'art. 8 della L.r. n. 12/2011;
- b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), quando, in questo secondo caso, tale ruolo non sia ricoperto da un Dirigente o funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli individuati in base al precedente art. 14;
- b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
- b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
- b.3.7.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- b.3.8.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei Requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC;
- b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure di digitalizzazione degli appalti pubblici;
- b.3.10.) gestione di tutte le attività sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice e dell'aggiudicazione efficace in qualità di Responsabile della struttura organizzativa, quando nominato con tale ruolo, posto che gli Enti associati considerino l'attività della Centrale unica di committenza non concludibile con il provvedimento di aggiudicazione, in quanto atto non a rilevanza contabile. Provvedimento a rilevanza contabile, in base all'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, è il successivo provvedimento di ratifica dell'aggiudicazione adottato dal Responsabile dell'unità organizzativa dell'ente locale;

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:

c.1.) collaborazione con il Responsabile del procedimento del Comune associato ai fini della stipulazione del contratto;

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della **Sezione locale CUC** svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'**Ufficio centrale CUC** in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

Art. 16 - Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi e beni - Responsabile unico del progetto per le acquisizioni di lavori

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso alla pertinente **Sezione locale CUC**, in base all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.
2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:
 - a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture di beni previste dal D.lgs. n. 36/2023, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'articolo 9 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 con riferimento al singolo Comune associato come Stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 36/2023 e dall'articolo 6 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023;
 - c) si correla al Responsabile della **Sezione locale CUC** in base al precedente art. 15, per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati al D.lgs. 36/2023;

- g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 36/2023 e dai correlati provvedimenti attuativi.
3. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori facendo ricorso alla **Sezione locale CUC** in base all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nonché agli articoli 6, 7 e 8 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del progetto.
4. Il Responsabile unico del progetto nominato in base al precedente comma 3:
- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal D.lgs. n. 36/2023 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dai relativi allegati con riferimento al singolo Comune associato come Stazione appaltante;
 - b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D.lgs. n. 36/2023 e dai relativi allegati;
 - c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 42 comma 4, D.lgs. 36/2023 e dall'articolo 6, comma 2, lett. e) dell'allegato I.7 al D.lgs. 36/2023;
 - d) si correla al Responsabile della **Sezione locale CUC** in base al precedente art. 15, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
 - e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
 - f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
 - g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati;
 - h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 36/2023 e dai correlati provvedimenti attuativi.
5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della **Sezione locale CUC** in base al precedente art. 15, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del progetto (per acquisizioni di lavori) nominato dal singolo Comune associato:
- a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 14 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura della **CUC**;

- b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura della **CUC** le seguenti attività:
- b.1.) acquisizione, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, nonché dagli articoli 4 (per acquisizioni di lavori), 5 (per acquisizioni di servizi o beni), 6, 7, 8 e 9 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della **Sezione locale CUC**;
 - b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023 nel rispetto della procedura definita dall'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 54, comma 1 dello stesso D.lgs. n. 36/2023;
 - b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della **Sezione locale CUC** necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione.
6. Il Responsabile della **Sezione locale CUC** individuato in base al precedente art. 15 può coincidere con il Responsabile di procedimento delle acquisizioni delle forniture di beni e servizi o con il Responsabile unico del progetto del Comune presso cui opera la **Sezione locale CUC**.

Art. 17 - Responsabile del procedimento per acquisizioni di beni e servizi relative ad esigenze di più Comuni associati

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile dell'**Ufficio centrale CUC** tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la **CUC** stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.
2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:
 - a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni in base all'art. 41, comma 12 del D.lgs. 36/2023, tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

- b) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa **CUC** per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;
 - c) collabora con il Responsabile della struttura organizzativa **CUC** per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed in rapporto ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle disposizioni dei relativi allegati;
 - e) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere alla ratifica dell'aggiudicazione;
 - f) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 21 del D.lgs. 36/2023.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 e operanti nell'ambito della **Centrale di Committenza** subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 21 del D.lgs. 36/2023 e da altre norme.
4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

Art. 18 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della **Sezione locale CUC** o da suo delegato, comunque componente della suddetta **Sezione locale CUC**, nominato con apposito provvedimento.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della **Sezione locale CUC**:
 - a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa **CUC**, sulla base dell'individuazione operata dai Comuni associati in base all'art. 14 della presente convenzione, recependo eventuali indicazioni del Comune o dei Comuni associati nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura;
 - b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
 - c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990.
3. Il Responsabile della **Sezione locale CUC** ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice oppure, qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina un Dirigente o un funzionario apicale tra quelli operanti presso la stessa **CUC**, in base all'individuazione effettuata dai singoli Comuni associati ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione.
4. Restano di competenza del Comune aderente, la fase "a monte" della procedura di gara riguardante gli atti tecnici-amministrativi e la fase "a valle" relativa all'esecuzione e gestione del contratto (stipula del contratto, consegna, collaudo, contabilità, pagamenti corrispettivi, nonché obbligo delle comunicazioni successive alla fase di inizio lavori, all'ANAC come previsto dall'articolo 6, comma 2, lett. m) dell'allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 e dall'art. 21 del D.lgs. 36/2023).
5. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze, per il tramite del proprio componente dell'Organo Collegiale (Responsabile della CUC) per le sotto elencate attività, elencate in modo semplificativo e non esaustivo:
 - a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto), ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023;
 - b) le attività d'individuazione delle opere, forniture e servizi da realizzare;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) l'adozione della determina a contrarre;

- e) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'aggiudicazione disposta dal Responsabile della Sezione comune operante come Centrale di Committenza;
 - f) la stipula del contratto d'appalto;
 - g) criteri di affidamento della direzione dei lavori;
 - h) adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
 - i) la comunicazione all'ANAC delle informazioni ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 36/2023;
 - j) il monitoraggio e l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori dei servizi e delle forniture, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti;
 - k) ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia che non sia di competenza della **CUC**.
6. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati. Tali oneri, potranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.
7. Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, il Comune, qualora ne ravvisi la necessità, potrà prendere contatti con la **Sezione locale CUC** per una collaborazione al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:
- l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - la redazione del capitolato speciale di appalto;
 - la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
 - l'individuazione del criterio di aggiudicazione;
 - la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - schema di contratto.

Capo IV

Forme di consultazione tra gli Enti associati

Art. 19 - Forme di consultazione tra i Comuni associati

1. I Sindaci dei Comuni associati sono convocati periodicamente dal Sindaco del Comune presso il quale è costituito l'**Ufficio centrale CUC**, per verificare e condividere le scelte organizzative

fondamentali per il funzionamento della **CUC**, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. I Sindaci dei Comuni associati approvano le linee-guida per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

Art. 20 - Esecuzione delle intese

1. L'esecuzione delle intese previste dal precedente art. 19 della presente convenzione per consentire l'operatività della stessa è a cura dei Responsabili delle **Sezioni locali CUC** in base all'art. 14 della stessa convenzione.

Capo V

Rapporti finanziari tra gli Enti associati

Art. 21 - Rapporti finanziari

1. Le **Sezioni locali CUC** conformano l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento delle pertinenti **Sezioni locali CUC** in cui si articola la struttura organizzativa operante come **CUC**, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della **CUC** stessa e dei Comuni aderenti (anche facendo ricorso all'istituto del distacco del personale).
3. Ogni singolo Comune associato assegna alla pertinente **Sezione locale CUC**, avente sede presso lo stesso, le risorse umane individuate in base al precedente art. 14, mantenendo pertanto a proprio carico i relativi oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali.
4. Ogni singolo Comune associato mantiene a proprio carico i costi (diretti, generali e comuni) delle procedure poste in essere dalla pertinente **Sezione locale CUC**, avente sede presso lo stesso, assumendone così a proprio carico i costi di funzionamento.
5. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli Enti associati, espressamente prevista dall'articolo 14, le corrispondenti spese non sono ripartite.

Art. 22 - Risorse strumentali

1. Il Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC** mette a disposizione:
 - a) i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
 - b) le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17.
2. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con le **Sezioni locali CUC** in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
3. I Comuni associati consentono alle **Sezioni locali CUC** l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 23 - Riservatezza

1. Ciascuna delle **Sezioni locali CUC**, costituente un'articolazione della struttura organizzativa operante come **CUC**, gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo.
2. Il Comune presso il quale è situata la **Sezione locale CUC** è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come **CUC**, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza delle **Sezioni locali CUC**, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

4. Altresì il Comune presso il quale è istituita la **Sezione locale CUC** assume la legittimazione attiva e passiva per le eventuali cause che dovessero insorgere in ordine alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni esperite dalla **Sezione locale CUC** che ivi ha sede.

Art. 24 - Prevenzione della corruzione

1. Le attività delle **Sezioni locali CUC**, ciascuna delle quali riveste la funzione di articolazione della struttura organizzativa operante come **CUC**, sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede ciascuna delle **Sezioni locali CUC**.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune, presso il quale ha sede l'**Ufficio centrale CUC**, designato come Ente capofila, per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'**Ufficio centrale CUC**, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 25 - Associazione di altri Comuni ed altri Enti locali

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro Ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione all'unanimità dalla conferenza dei Sindaci.

Art. 26 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 e dei relativi allegati, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono

alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come **CUC**, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 27 - Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune presso il quale ha sede la **Sezione locale CUC** decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di **CUC** le attività previste dalla presente convenzione, sino all'individuazione di un altro Ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

Art. 28 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli Enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- e) nel caso previsto dal precedente art. 27, nei commi 2 e 3.

Art. 29 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione e all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania.

Art. 30 - Rinvii

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.

Art. 31 - Registrazione

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 32 - Norma transitoria

Come previsto all'art. 2 della presente convenzione, L'Ente capo fila della CUC è individuato nel Comune di Comiso, salvo che in corso di operatività della convenzione i Comuni aderenti assumano ulteriori e diverse decisioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

- 1) Per il Comune di COMISO
Il Sindaco
- 2) Per il Comune di MAZZARRONE
Il Sindaco
- 3) Per il Comune di VITTORIA
Il Sindaco
- 4) Per il Comune di ACATE
Il Sindaco
- 5) Per il Comune di SANTA CROCE CAMERINA
Il Sindaco
- 6) Per il Comune di MELILLI
Il Sindaco
- 7) Per il Comune di GRAMMICHELE
Il Sindaco
- 8) Per il Comune di NOTO
Il Sindaco
- 9) Per il Comune di ISPICA
Il Sindaco

Il Segretario Generale del Comune di COMISO

.....